

zioni del Ministro del tesoro e la possibilità di acquisto di altra partecipazione di controllo in una società bancaria; era prevista, in via transitoria, la continuità operativa tra l'ente conferente (a cui «continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo» (art. 11, c. 2)) e la società conferitaria mediante la presenza di componenti di organi dell'ente conferente in organi della società conferitaria (art. 12, c. 1, lett. c))<sup>287</sup>; gli enti dovevano costituire una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale nelle società conferitarie; i proventi di natura straordinaria non destinati a tale riserva «possono essere utilizzati unicamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanità»; gli enti erano soggetti alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Il decreto distingue tra enti aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa ed enti aventi il fondo di dotazione a composizione associativa. I primi «perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità», possono mantenere «le originarie finalità di assistenza delle categorie sociali più deboli» e possono compiere «le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari... necessarie e opportune per il perseguimento di tali scopi». I secondi, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto, tenuto conto degli scopi originari.

Nelle finalità pubbliche e di utilità sociale si rinviene un primo accento agli scopi degli enti che saranno dettati dal decreto legislativo

<sup>287</sup> Il Consiglio di Stato (Sez. IV, 15.10.1999, n. 1574) ha chiarito che nella fase transitoria l'articolo 12, comma 1, «era diretto a garantire non il principio di separazione tra ente conferente e società conferitaria, bensì quello della continuità operativa tra gli stessi, e a prescrivere non l'incompatibilità delle cariche, bensì la disciplina del cumulo». T.A.R. Lazio, Sez. 1, 26.7.1994, n. 732, osserva che la norma, derogatoria e temporanea, è espressione dell'interesse pubblico alla separazione tra fondazione e azienda bancaria. Invero, la disciplina del cumulo delle cariche era deferita agli statuti: la dottrina interpretava tale rinvio agli statuti come previsione di limiti, ma non vera e propria incompatibilità o divieto assoluto di cumulo. Nel senso della legittimità del divieto di cumulo T.A.R. Lazio, Sez. 3, 26.7.1994, n. 1184. Progressivamente nella direzione del divieto di cumulo andranno la direttiva Dini e il d.lgs. n. 153/1999.